SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 1949

(16a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati)

«Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri» (N. 453-B) (Già approvato dal Senato):

Azara			84,	85
Ріссніотті			84,	85
SPALLINO				84
Rizzo Gian Battista				84
Nobili				85
Berlinguer, relatore				85
(Discussione)				
«Ricostruzione della Pretura di E	ranc	ofor	า-	
te» (N. 538):	- 0025			
Presidente		85 €	pass	im
Romano Antonio			86,	89
Vischia				86
Rizzo Gian Battista			86,	87
AZARA				87
Nobili		8	7, 88,	89
SPALLING				88

Presidente Pag. 83 e passim

(Discussione e approvazione) «Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari» (N. 569):

Varriale, relatore Pag. 89, 90

(Discussione e rigetto)

« Iscrizione negli albi forensi dei funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e riduzione del periodo di pratica per la loro ammissione ai concorsi notarili » (N. 605):

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, De Pietro, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Gian Battista, Romano Antonio, Spallino, Varriale, Vischia, Zelioli.

SPALLINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (N. 453-B) (Già approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « EstenII COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

sione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla nostra Commissione.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge in esame è stato già approvato da questa Commissione nella seduta del 22 giugno ultimo scorso.

La 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati nell'approvarlo, a sua volta, ha modificato l'articolo 1, adottando il seguente nuovo testo:

Art. 1.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

La modifica consiste nell'avere stabilito, come data di decorrenza della concessione, quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, in sostituzione della data del 1º aprile 1949 indicata nel testo approvato dal Senato.

Prima di aprire la discussione, desidere dar lettura di una lettera del Presidente della 5ª Commissione permanente, riguardante il provvedimento in esame. La lettera, che porta la data del 27 luglio 1949, è del seguente tenore: « La Commissione finanze e tesoro, preso in esame il disegno di legge n. 453-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1949, considerato che le modifiche apportate all'articolo 1 importano un considerevole aumento di spesa che, tenendo conto degli stanziamenti di cui all'articolo 2, a parte ogni altra considerazione, mancherebbe della copertura di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione; considerato inoltre che, se per avventura il Senato dovesse approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, ne verrebbe a mancare la promulgazione, prega la 2ª Commissione del Senato di volerne rinviare l'esame».

Dichiaro aperta la discussione.

AZARA. Penso che si potrebbe pregare la 5ª Commissione di riesaminare la questione per vedere se nelle pieghe del bilancio non si trovi la somma necessaria a coprire la maggiore spesa. Ritengo che con un esame accurato del bilancio si potrebbe raggiungere questo risultato.

PICCHIOTTI. C'è da porsi una domanda: gli agenti di custodia avevano già per legge il diritto agli assegni o alla razione viveri? Se questo diritto lo avevano, perchè non sono stati soddisfatti? È chiaro che, se la legge non è stata applicata, dal momento che il testo della Camera colma questa lacuna, noi dobbiamo approvare la modifica e non tener conto della lettera inviataci dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Se si mantenesse la modifica apportata dalla Camera, agli agenti di custodia dovrebbero essere corrisposti 4 anni di competenze arretrate, ciò che determinerebbe un notevole aumento della somma stanziata all'articolo 2 per l'applicazione del provvedimento. Per coprire la maggiore spesa occorrerebbe, allora, una nuova nota di variazioni di bilancio.

SPALLINO. A mio avviso, l'emendamento introdotto dalla Camera risponde ad una esigenza di giustizia. Quindi, o la Commissione rinvia la discussione per dar modo al relatore di prendere contatti con la Commissione finanze e tesoro o accetta senz'altro l'emendamento della Camera, malgrado il parere contrario della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione non potrà mutare il parere che ha già espresso. Bisognerebbe, se mai, che il Ministro del tesoro presentasse un nuovo provvedimento di variazioni di bilancio per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla retroattività.

RIZZO GIAN BATTISTA. Indipendentemente dalle conseguenze finanziarie, faccio osservare che se, in base al decreto legislativo 21 aprile 1945, gli agenti di custodia delle carceri avevano diritto alla razione viveri, essi avrebbero dovuto rivolgersi agli organi competenti di giustizia per fare valere tale loro diritto patrimoniale. Accogliendo la proposta

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

della Camera, veniamo a risolvere una questione che è propria dell'autorità giurisdizionale, mentre possiamo lasciarla impregiudicata.

PRESIDENTE. È chiaro che ora gli interessati non si possono più rivolgere al giudice amministrativo.

NOBILI. Mi sembra, ad ogni modo, che, affinchè il Governo possa disporre una variazione di bilancio, occorra il presupposto; e questo è la esistenza della legge. Noi dovremmo, quindi, approvare la legge secondo il testo modificato dalla Camera e trasmettere poi questo testo al Ministro di grazia e giustizia con una lettera esplicativa.

PICCHIOTTI. Ho già messo in evidenza che la somministrazione della razione viveri costituisce un diritto già spettante agli agenti di custodia. L'onorevole Rizzo ha detto, in sostanza, la stessa cosa affermando che questi agenti avrebbero potuto adire i competenti organi giurisdizionali. La realtà è che esiste una legge di parificazione degli agenti di custodia delle carceri ai carabinieri. Il nostro intervento di legislatori avrebbe, quindi, soltanto carattere interpretativo e non innovativo.

Perciò, agli effetti dei fondi, è una legge che può avere e deve avere egualmente il suo corso.

PRESIDENTE. Ma bisogna tener conto dell'articolo 81 della Costituzione!

NOBILI. L'articolo 81 della Costituzione dispone per le materie facoltative, non per quelle obbligatorie.

BERLINGUER, relatore. Nella convinzione mia e di tutti i colleghi che erano presenti alla seduta della Commissione in cui fu approvato il disegno di legge in esame era che si trattasse di un provvedimento formale. Viceversa, la Camera ha introdotto delle modificazioni; e non mi pare che sorga in noi il dubbio che, sotto il profilo della giustizia, la modificazione introdotta dalla Camera sia giustificatissima. Ma il problema è tecnico. L'onorevole Nobili ritiene che si debba approvare la legge così come è venuta dalla Camera dei deputati, ma una legge in tal modo approvata non sarebbe operativa, a causa dell'articolo 81 della Costituzione.

Proporrei perciò di pregare il Guardasigilli di intervenire ad una riunione della nostra Commissione per dichiarare se, d'accordo col Ministro del tesoro, è disposto ad accogliere la proposta della presentazione al Parlamento di una nuova nota di variazioni di bilancio. Solo in questo caso potremmo approvare la modificazione deliberata dalla Camera dei deputati.

AZARA. Penso che si debba rimandare il seguito della discussione ad altra seduta, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, di modo che nel frattempo si possa procedere ad un più approfondito studio dell'emendamento introdotto dalla Camera, e la Presidenza della Commissione possa prendere contatti col Ministero di grazia e giustizia e con quello del tesoro per cercare di superare, se possibile, le difficoltà di ordine finanziario che sono state frapposte all'approvazione del predetto emendamento.

Metto allora in votazione la proposta del relatore di rinviare ad altra riunione il seguito della discussione del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

Discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Ricostituzione della pretura di Francofonte » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Romano Antonio: «Ricostituzione della pretura di Francofonte».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1º gennaio 1950 è ricostituita la Pretura di Francofonte con giurisdizione su detto Comune.

Prima di aprire la discussione comunico che il Ministro guardasigilli ha inviato alla Commissione la seguente lettera:

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

« Questo Ministero, avendo avuto conoscenza della proposta del senatore Antonio Romano per la ricostituzione della pretura di Francofonte, comunica il proprio avviso nel senso che allo stato la proposta non sia giustificata.

«Innanzi tutto, è da tener presente che prossimamente sarà presentato alla Camera il progetto del nuovo ordinamento giudiziario, cui dovrà essere alligata la pianta del personale.

« Ciò consentirà un riesame complessivo ed organico del grave problema del numero degli uffici giudiziari; e, quindi, mentre sono in corso gli studi per determinare il numero e la distribuzione dei magistrati e per la revisione della pianta degli uffici giudiziari, non è consigliabile procedere a ritocchi parziali, per soluzioni isolate di casi singoli.

«Ciò premesso, è da aggiungere che non risulta alcun plausibile motivo di particolare urgenza che giustifichi la proposta di ricostituzione della pretura di Francofonte, perchè detto comune è collegato al capoluogo di mandamento – Lentini – dal quale dista soli 15 chilometri, da comodi e frequenti mezzi di comunicazione.

«È da aggiungere che a Francofonte funziona regolarmente una sezione di pretura, presso la quale sono trattati procedimenti civili e penali in numero limitato e non tale da richiedere necessariamente, od urgentemente, la ricostituzione della pretura (42 sentenze civili pronunziate in tre anni – 17 sentenze penali in due anni – 80 istruttorie penali compiute in 3 anni).

« La proposta in esame, così come formulata, lascia insoluto il problema del personale del nuovo ufficio che si dovrebbe istituire, ma, se si dovesse completare la disposizione secondo il suggerimento contenuto nella relazione, cioè sottraendo un magistrato ed un funzionario di cancelleria alla pretura di Lentini, non si farebbe che dar luogo ad una grave difficoltà di funzionamento di questo mandamento, il quale, malgrado la sua maggiore importanza (2 comuni con 34.410 abitanti – di fronte ad un comune con 12.089 abitanti) avrebbe lo stesso numero di funzionari. La pretura di Lentini, dove si pronunziano 170 sentenze penali all'anno e 60 civili, avrebbe un sol magistrato in pianta, come Francofonte, dove si pronunziano meno di 20 sentenze civili e 9 o 10 penali.

« Per le premesse considerazioni, questo Ministero ritiene che, per lo meno allo stato, la proposta non possa essere accolta ».

Debbo avvertire che la Commissione di finanze e tesoro del Senato ha espresso parere contrario, anche perchè non è indicato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con quali mezzi si possa far fronte all'onere finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento.

ROMANO ANTONIO. Faccio notare che molti nuovi uffici giudiziari sono stati istituiti dal Ministero. La Commissione, poi, è impegnata, dal voto favorevole che ha già dato in un caso identico. Il motivo per cui la Commissione addivenne, contrariamente al parere del Ministro, all'accoglimento della proposta di ricostituzione della pretura di Cantù, che, cioè, la ricostituzione stessa non comportava alcun aggravio di spesa non determinando aumento di personale, vale anche per la ricostituzione della pretura di Francofonte. La pretura di Lentini, infatti, ha tre magistrati in organico, uno dei quali potrà essere assegnato a Francofonte.

Perciò, se la Commissione vuole essere coerente con sè stessa, come accettò la proposta riguardante la ricostituzione della pretura di Cantù, così deve approvare l'odierno disegno di legge.

VISCHIA. Quella di Cantù era una situazione completamente differente.

ROMANO ANTONIO. Francofonte è un grosso centro agrario, molto importante.

RIZZO GIAN BATTISTA. Sento il dovere di intervenire nella discussione, perchè si tratta di un comune del collegio senatoriale di Siracusa, che ho l'onore di rappresentare. Francofonte è uno dei comuni più prosperi della Sicilia ed è un comune i cui rapporti giuridici sono notevolissimi. Non ho approfondito le statistiche, ma credo che alla pretura di Lentini non poche cause, fra le più importanti, provengano da Francofonte.

In generale, non sono favorevole alla moltiplicazione degli uffici giudiziari; ma, se vogliamo avvicinare la giustizia al popolo, questa considerazione vale proprio per la pretura, che è l'organo più vicino alle necessità popolari. II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

Se, poi, esiste un precedente di ricostituzione di preture, non vedo come si possano usare due pesi e due misure.

Va inoltre considerato che la pretura in questione è una di quelle soppresse durante il regime fascista. Ritengo quindi che la Commissione debba esaminare serenamente la questione.

Per mio conto, mi dichiaro favorevole all'accoglimento del disegno di legge proposto dall'onorevole Romano Antonio.

AZARA. Sono contrario alla proposta del senatore Romano Antonio, così come fui contrario alla proposta riguardante la pretura di Cantù; di ciò mi possono dare atto agli onorevoli colleghi della Commissione. Ho detto allora, e ripeto adesso, che non mi sembra opportuno, salvo easi di eccezione che richiedano provvedimenti immediati, di modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari. Questi sono provvedimenti che vanno inquadrati in un piano organico. Modificando oggi una pretura e domani un tribunale, si corre il rischio di rendere difficile una riforma di carattere generale.

NOBILI. Il senatore Romano è rimasto forse turbato dall'intervento preventivo del Ministro, il quale in sostanza ha detto: è inutile discutere di questo argomento, poichè io sbarro il passo a qualunque provvedimento della Commissione. Questo mi pare il significato della lettera dell'onorevole Ministro, che sono portato ad interpretare in tal modo anche per l'atteggiamento assunto dal Guardasigilli di fronte all'Assemblea in occasioni del genere; atteggiamento che va deplorato.

Qui ci troviamo di fronte ad una proposta che rientra nel quadro di quella revisione delle circoscrizioni che fu attuata dal fascismo, il quale soppresse tribunali e preture. Alcune preture furono soppresse definitivamente, altre furono invece trasformate nelle cosiddette sezioni staccate.

Il principio a cui si ispirò il fascismo fu quello di dare ad ogni provincia un tribunale e poi di istituire una corte di appello nelle circoscrizioni geograficamente regionali.

Che cosa è avvenuto dopo ? È avvenuto che i tribunali soppressi a poco a poco sono risorti. Parlo per esperienza personalissima, nota anche

agli onorevoli Vischia e Varriale. Il tribunale di Terni, che non esisteva, fu creato in quella occasione; ed era tempo, perchè lo sviluppo della città richiedeva un tribunale locale, senza che si dovesse ricorrere ai tribunali viciniori. Motivi politici ed anche iniziative di personalità politiche fecero sì che il tribunale di Spoleto fosse ricostituito. In un secondo tempo lo sviluppo assunto dalla cosiddetta « montagna di Roma » richiamò l'attenzione su Rieti e questa città riebbe il suo tribunale, che, del resto, avrebbe in ogni modo dovuto riavere, essendo stata eretta poco dopo a capoluogo di provincia. Nel periodo bellico, quando Terni fu gettata a terra dai bombardamenti, si profittò da parte di qualcuno per chiedere ed attuare senza nessuna discussione, per provvedimento ministeriale, il ripristino del tribunale di Orvieto. Fu detto che veniva ripristinato in via provvisoria per ovviare alla difficoltà delle comunicazioni. Ma queste difficoltà erano pretestuose, poichè tanto le comunicazioni da Orvieto a Terni erano difficili, quanto lo erano quelle da Terni ad Orvieto.

Cessata comunque la difficoltà delle comunicazioni, il tribunale di Orvieto si sarebbe dovuto riunire a quello di Terni; ci fu invece, un tentativo, in quella occasione, di strappare al tribunale di Terni un mandamento che faceva parte del suo circondario.

Quello che è successo in Umbria è successo anche in altre regioni e quindi la primitiva fisionomia del provvedimento fascista di soppressione è stata completamente distrutta. Che cosa è rimasto? È rimasta la soppressione delle preture, che rappresentano la giustizia periferica, la giustizia più vicina alle popolazioni. E poi si viene a parlare del numero delle sentenze! Ma chi si rivolge alla giustizia quando si sa che la giustizia costa tanto cara, quando si deve viaggiare per chilometri e chilometri per andare alle udienze, quando i testimoni costano tanto cari? Si rinuncia a ricorrere alla giustizia, si fa un atto di generosità, ma la giustizia non ci guadagna perchè man mano, per questi motivi, il sentimento della giustizia si va affievolendo.

Bisogna, però, riconoscere che in qualche modo e per altra via si è venuto incontro a questo inconveniente, perchè si è aumentata

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

la competenza del conciliatore. Ma si è aumentata anche contemporaneamente la competenza delle preture e questo significa che il numero delle persone che hanno bisogno di adire le preture è aumentato. Quindi, quelle poche sentenze alle quali accenna, per Francofonte, nella sua lettera il Ministro potrebbero diventare molte di più.

Vi è poi un'altra considerazione che non è stata fatta mai. L'unica città dell'Umbria che non abbia tribunale è Foligno ed è una città chiara, anche nei secoli passati, per i suoi commerci; è la città nella quale per prima sorse una tipografia che divulgò la scoperta di Gutenberg. A Foligno si stampò, per la prima volta, la Divina Commedia. Orbene, una numerosa commissione che era andata dal Ministro per chiedere la costituzione di un tribunale a Foligno si sentì rispondere che non c'era niente da fare, perchè tutta la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie era sub-judice. In quella occasione gli interessati, pensando che per il Ministro il principale ostacolo fosse costituito da preoccupazioni di carattere finanziario, vollero dimostrare al Guardasigilli, con statistiche alla mano, che si spende di più oggi a tenere le cose come stanno, che a ripristinare qualche pretura.

Già il fatto di aver conservato delle sezioni e di non aver soppresso talune preture in toto vuol dire che qualche ragione c'era. Per i giudizi penali e per quelli civili occorrono spostamenti di numerose persone che, pur non essendo soggetti processuali, vi partecipano in altro modo. Le spese maggiori che occorrono per andare al luogo più lontano devono essere prese in considerazione. Inoltre è da tener presente che ripristinando talune delle preture soppresse, il fisco finirebbe col risparmiare sulle spese per stipendi al personale. Quando questo si voglia constatare – e si dovrà constatare – attraverso discussioni ponderate, non ritengo che si debba venire ad una conclusione diversa.

Sono, perciò, del parere che la Commissione non possa accogliere il fine di non ricevere che accampa il Ministro e ritengo che la proposta di legge del senatore Romano debba essere esaminata.

SPALLINO. Debbo far osservare al senatore Romano, il quale ha detto che non è serio nè corretto costituire dei precedenti e non uniformarsi, poi, ad essi, che non si può rivolgere alla Commissione un'accusa del genere, giacchè la situazione di Francofonte non è uguale a quella di Cantù. Ho qui un certificato rilasciatomi dal cancelliere della pretura di Como in data 1º luglio 1949, in cui leggo tre cifre riguardanti Cantù: procedimenti di competenza: 1946: 1100; 1947: 1.425; 1948: 1.633; istruttorie penali: 180, 205, 240; rogatorie: 131, 115, 175; decreti penali di condanna: 220, 215, 375. Ora, onorevoli colleghi, paragonate le cifre che vi sono state lette da me con quelle inerenti a Francofonte e ditemi se la situazione è la stessa.

Ho sentito deplorare l'atteggiamento del Ministro in quanto questi si è pronunziato sfavorevolmente al provvedimento presentato dal senatore Romano. Debbo ricordare, a questo proposito, che il Guardasigilli aveva preso posizione contraria anche contro la costituzione della pretura di Cantù.

Ad ogni modo, a mio avviso, i motivi addotti dal Ministro di grazia e giustizia non giustificano il punto di vista del Ministro stesso, che, cioè, in nessun caso si debba procedere a modificazioni di singole circoscrizioni giudiziarie prima della approvazione del provvedimento di carattere generale attualmente allo studio del Ministero. Perciò proporrei che, indipendentemente dalla decisione che la Commissione prenderà sul disegno di legge in esame, la discussione si concludesse con l'approvazione di un ordine del giorno che invitasse il Ministro guardasigilli ad affrettare la presentazione al Parlamento del predetto provvedimento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il nuovo ordinamento giudiziario, posso assicurare ai colleghi che la Commissione incaricata dal Ministro guardasigilli dello studio della riforma ha terminato i suoi lavori e ha consegnato al Ministro la sua relazione. Sono ora gli uffici del Ministero che debbono rielaborare il materiale di studio e preparare il disegno di legge che dovrà essere portato all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, premesso che per ogni progetto di iniziativa parlamentare corre l'obbligo di chie-

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

dere il parere del Ministro competente, devo fare osservare che non è esatto che il Guardasigilli abbia messo avanti un fine di non ricevere. Egli si è limitato a fare presente l'opportunità di soprassedere alla ricostituzione della pretura di Francofonte, tanto più che Lentini dista soltanto 15 chilometri da Francofonte e che la sezione di pretura staccata in questo paese ha pronunciato soltanto 17 sentenze penali in due anni e 42 sentenze civili in 3 anni.

Il caso, invece, della pretura di Cantù era davvero eccezionalissimo: basta por mente alle cifre che sono state lette dal senatore Spallino testè.

NOBILI. Dopo le spiegazioni forniteci dal Presidente, mi permetterei di rivolgere una preghiera al senatore Romano, e cioè di voler considerare se, allo stato delle cose, sia veramente urgente l'approvazione di questo progetto riguardante la ricostituzione della pretura di Francofonte o se non convenga piuttosto attendere un altro momento in cui il senatore Romano potrebbe vedere a lui associate nel richiedere il ripristino della circoscrizione giudiziaria soppressa altre autorevoli persone; oggi un voto contrario potrebbe pregiudicare definitivamente l'esame di merito del progetto.

ROMANO ANTONIO. Devo far presente alla Commissione che, contrariamente al parere espresso dal Ministro guardasigilli, il Presidente della corte di appello di Catania si è dichiarato favorevole all'istituzione della pretura di Francofonte. È giusto che il voto del popolo pervenga al Ministro e che questi non si trinceri dietro formalità.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo che sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, nella quale prego il senatore Anfossi di voler riferire su questo disegno di legge.

Avverto, intanto, che il senatore Spallino ha presentato il seguente ordine del giorno: « La 2ª Commissione del Senato, considerata l'urgenza di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, fa voti perchè il Guardasigilli presenti nel più breve termine possibile, insieme con il progetto di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario, anche il progetto di riforma delle circoscrizioni giudiziarie ».

A quest'ordine del giorno hanno aderito i senatori Vischia, Italia e Azara.

Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Spallino. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\tilde{E} \ approvato).$

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 128 e dalla tabella Q dell'Ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1º novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, relatore. Onorevoli senatori, l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, ha presentato al Senato il disegno di legge in esame, inteso a disciplinare il trattamento economico degli uditori giudiziari. Ad essi, infatti, giusta l'articolo 128 del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, viene corrisposta soltanto una indennità mensile nella misura stabilita dalla tabella 2.

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

In corrispondenza ai miglioramenti economici successivamente concessi al personale statale, specialmente col decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, aumentante (articolo 2) del 30 per cento gli stipendi, le paghe o retribuzioni del personale con trattamento economico non previsto dalle relative tabelle, la cennata indennità, corrisposta agli uditori ammonta, appena, a lire 159 mila annue. Ed invero essi non possono beneficiare del migliorato trattamento economico disposto a favore degli statali con la successiva legge 12 aprile 1949, n. 149, in quanto non contemplati nelle allegate tabelle nè classificabili tra le categorie indicate nell'articolo 7 della legge stessa.

Ad ovviare all'ingiustizia ed al danno di tale esclusione in pregiudizio di tanti giovani magistrati è inteso, appunto, il disegno di legge in esame.

La Commissione di finanze e tesoro si è espressa favorevolmente a tale progetto, che merita incondizionata approvazione per le cennate sue finalità, per il decoro stesso dell'Ordine giudiziario e per essersi il proponente conformato al tassativo disposto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica indicando, nel capoverso, i mezzi consentiti dal Ministro del tesoro per fronteggiare il nuovo onere finanziario a carico dell'erario.

Propongo, pertanto, alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto quindi in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

· Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e rigetto del disegno di legge: « Iscrizione negli albi forensi dei funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e riduzione del periodo di pratica per la loro ammissione ai concorsi notarili » (N. 605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione negli albi forensi dei funzionari del ruolo

direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e riduzione del periodo di pratica per la loro ammissione ai concorsi notarili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, relatore. Non credo di avere molto da dire su questo progetto di legge, tanto più che esso è preceduto da un'ampia relazione ministeriale, che dovrebbe giustificare il provvedimento. Dico « dovrebbe » giustificare, perchè sostanzialmente non lo giustifica affatto.

Si discute tanto sul fatto che i magistrati, quando terminano la loro laboriosa carriera, possono essere iscritti negli albi degli avvocati. Non sappiamo ancora come andrà a finire questa discussione (e ne discuteremo ampiamente al momento opportuno) mentre ci viene presentato questo disegno di legge. A me sembra che si creerebbe un precedente pericoloso se si aprisse questa valvola ai funzionari del Ministero dell'Africa italiana. Questi possono benissimo essere assorbiti nei ruoli di altre Amministrazioni, ovvero, come tutti gli altri funzionari dello Stato collocati a riposo per ragioni gravi di bilancio, possono essere messi in disponibilità; e, come gli altri, anche essi troveranno la loro via. Ma non mi sembra giusto che essi vadano ad ingrossare le grosse fila degli avvocati, soprattutto senza un concorso e senza avere alcuna pratica della professione forense. Nella relazione ministeriale infatti non si dice che questi egregi funzionari hanno compiuto una vera e propria pratica giudiziaria, perchè essi normalmente esercitavano in colonia le funzioni di presidente dei tribunali indigeni. Questo non è motivo sufficiente perchè i predetti funzionari vengano ad esercitare nelle aule della giustizia la funzione dell'avvocato - che è difficile, delicatissima e nobilissima – con quella competenza e, dirò pure, con quella dignità (usando la parola in rapporto, non alla persona di questi funzionari, ma in rapporto alla persona degli avvocati che già esercitano la loro professione) con la quale va esercitata.

Pertanto, invito la Commissione a votare contro il passaggio agli articoli di questo progetto di legge. II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

16a RIUNIONE (30 settembre 1949)

NOBILI. Debbo anch'io far rilevare che, se si approvasse questo provvedimento, si creerebbe un precedente pericoloso nella eventualità di una riforma burocratica che sfoltisse le fila della burocrazia. Prego pertanto la Commissione di voler respingere questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.